

**Seminario del 17 Gennaio 2012**

**Fiscalità e Condominio  
alla luce delle ultime novità**

Dott. Francesco Pellicanò

Dott. Enrico D'Ambrosio

**Sommario Relazione Dott. Pellicanò**

Decreto Salva Italia

Vantaggi

Svantaggi

Imposta Municipale Unica

Nuovo Regime dei contribuenti Minimi 2012

Nuove Regime per i Vecchi Minimi 2007

Regime Nuove Attività Produttive (Forfettino)

# Decreto Salva Italia

D.L. 201 del 06/12/2011

Modificato con Legge 212 del 22/12/2011

## Vantaggi

**Reddito di Impresa:** ACE = Aiuto alla Crescita Economica  
(Art.1) Deduzione dal reddito di impresa del rendimento nozionale sul capitale investito.

Si può detrarre ai fini Irpef e Ires

CHI. Possono operare la detrazione i seguenti soggetti in contabilità ordinaria:

- Persone fisiche
- Società di persona
- Società di capitali

Si detrae il rendimento del capitale proprio = patrimonio netto - utile dell'anno, calcolato applicando al capitale proprio un tasso di remunerazione fissato per 3 anni al 3%, pubblicato ogni anno entro il 31/01 e calcolato come media dei rendimenti dei titoli finanziari pubblici.

Il vantaggio netto è di circa lo 0,825%, calcolato applicando l'aliquota Ires del 27,5% al 3% di rendimento nozionale,

ESEMPIO pertanto in caso di capitale proprio di E 40.000 il vantaggio netto sarà di E 33,00.

### FINI

Rendere conveniente il finanziamento delle aziende con capitale proprio piuttosto che con capitale finanziato da istituti di credito.

**Agevolazioni Irap:  
nuove assunzioni**  
(Art. 2):

Deduzione dal 2012 ai fini Irap:

per ogni nuovo assunto uomo a tempo indeterminato

- di E 4.600,00 per tutte le regioni tranne quelle del meridione con un risparmio considerando un'aliquota del 4,97% di E 229,00
- di E 9.200,00 per le regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con un risparmio considerando un'aliquota del 4,97% di E 457,00

Se il nuovo assunto è una donna o un uomo di età inferiore a 35 anni le deduzioni aumentano a:

- di E 10.600,00 per tutte le regioni tranne quelle del meridione con un risparmio considerando un'aliquota del 4,97% di E 527,00
- di E 15.200,00 per le regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia con un risparmio considerando un'aliquota del 4,97% di E 755,00

**55% (Art. 4):** La detrazione del 55% prevista dalla legge 297 del 27/12/2006 che scadeva il 31/12/2010, prorogata al 31/12/2011 dalla legge 220 del 13/12/2010, è stata prorogata al 31/12/2012 dal presente decreto salva Italia art. 4 com. 4

**36% (Art. 4):** Il Decreto Salva Italia istituisce il nuovo comma 16 bis da inserire nel D.P.R. 917 del 22/12/1986, che diventa una detrazione a regime. Al comma 1 lettera a) nel definire l'ambito di applicazione da riferimento all'art. 1117 n. 1 escludendo quindi il n. 2 e 3, tornando all'originaria previsione della Legge 449 del 27/12/1997 articolo 1 comma 1.

Pertanto sono ammessi i soli interventi su:

1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili;

Escludendo quindi gli interventi su:

2) i locali per servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale, gli stenditoi, le centraline di controllo delle energie e delle telecomunicazioni;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari e i sistemi di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per le telecomunicazioni e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Anche se si contraddice, inserendo tra gli interventi agevolabili:

- comma e) Ascensori montacarichi che appartengono al comma 3 del 1117
- comma f) Misure a prevenire furti che appartengono al comma 2 se fatti sulla guardiola
- comma g) Cablature elettriche che appartengono al comma 3 del 1117
- comma h) Opere per risparmio energetico che appartengono al comma 3 del 1117

In caso di vendita la detrazione spetta al nuovo proprietario acquirente, per le quote residue, salvo diversa pattuizione delle parti.

La detrazione è sempre in 10 anni anche per coloro che hanno più di 75 o 80 anni, che prima detraevano in 5 o 3 anni.

**Agevolazioni  
Per i contribuenti  
che inviano telematicamente le fatture  
Dal 1/1/2013  
(Art. 10)**

Art. 10. I contribuenti che aprono un conto corrente dedicato all'attività e inviano i corrispettivi e le fatture per via telematica dal 1/1/2003 godranno dei seguenti benefici, previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi precedente:

- accelerazione dei rimborsi iva
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento
- esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39 comma 1 lettera d DPR 600 del 1973).
- predisposizione delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate: Unico (se è in contabilità ordinaria), 770, Liquidazioni IVA trimestrali
- esonero dall'emissione di scontrino fiscale
- esonero dalla tenuta delle scritture contabili e libro beni ammortizzabili

Le presunzioni possono essere legali, sono le conseguenze che la legge trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, possono o no ammettere prova contraria.

Le presunzioni semplici invece sono quelle ricavate e lasciate al libero apprezzamento del Giudice e non fissate dalla legge, ma devono essere : gravi, precise e concordanti, ad esempio gli studi di settore, in quanto basano la determinazione del reddito su 'standard' statistici e non su prove precise.

Coloro che aderiscono al regime e non inviano telematicamente tali dati, o Li inviano con un ritardo superiore a 90 giorni, escono dal regime e pagano Una sanzione da E 1.500 a E 4.000.

**Agevolazione  
Per i congrui  
(Art. 10)**

Per coloro che dichiarano compensi pari o superiori a quelli stabiliti dagli studi di settore, sono coerenti e comunicano i dati rilevanti ai fini degli studi hanno le seguenti agevolazioni:

- esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento
- determinazione sintetica del reddito se quello accertato supera di 1/3 (non più 1/5) quello dichiarato, applicazione cioè del redditometro (art. 38 DPR 600-73), per la quale è ammessa la prova contraria

Tali norme si applicano dalla dichiarazione per l'anno 2011 e seguenti.

## **Svantaggi**

**Tasso legale**

Dal 1/1/2012 il tasso legale passa al 2,5%.

**Eliminazione dei  
limiti ad accerta-  
mento (Art. 7 modi-  
ficato in conversione)**

Modificato art. 7 DL 70 del 13/5/2011.

Prima gli accessi di qualsiasi autorità presso l'azienda potevano essere fatti al massimo ogni sei mesi e ogni accesso non poteva durare di più di 15 giorni.

Oggi tali limiti sono stati eliminati ed è stata anche eliminata la responsabilità disciplinare dei dipendenti per le violazioni dei limiti di cui sopra.

**Comunicazione dei  
Movimenti bancari  
dal 1/1/2012 (Art. 11)**

Gli operatori finanziari devono comunicare all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza tutte le movimentazioni finanziarie, ad eccezione di quelle fatte con bollettini di ccp di importo unitario inferiore a E 1.500,00

**Tracciabilità  
(Art. 12):**

Art. 12 Decreto Salva Italia

Tutti i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, stipendi, pensioni ecc. devono essere fatti con strumenti telematici, i pagamenti in contanti non possono essere fatti per importi superiori a E 500.

L'uso del contante o dei libretti al portatore sono limitati ad E 1.000. Vanno ridotti a tale cifra entro il 31/03/2012, se non si provvede c'è una sanzione di E 3.000. Eventualmente ridotta fino all'importo del saldo del libretto. Non si possono incassare per contanti quote condominiali superiori a E 1.000,00.

I pagamenti oltre E 1.000 vanno effettuati con assegni non trasferibili

**Contributi IVS**

**Contributi artigiani e commercianti** al 2011 era:

<b>(Art. 24):</b>	Artigiani	20% per i titolari di qualunque età e collaboratori sopra i 21 anni, fino a E 43.042,00
	Artigiani	17% per collaboratori di età inferiore a 21 anni fino a E 43.042
	Artigiani	21,3% per i titolari di qualunque età e collaboratori sopra i 21 anni, per la parte eccedente E 43.042,00
	Artigiani	18,3% per collaboratori di età inferiore a 21 anni oltre E 43.042
	Commerc.	20,09% per i titolari di qualunque età e collaboratori sopra i 21 anni, fino a E 43.042,00
	Commerc.	17,09% per collaboratori di età inferiore a 21 anni fino a E 43.042
	Commerc.	21,39% per i titolari di qualunque età e collaboratori sopra i 21 anni, per la parte eccedente E 43.042,00
	Commerc.	18,39% per collaboratori di età inferiore a 21 anni oltre E 43.042

Tali aliquote aumenteranno dello 0,45% ogni anno fino ad arrivare al 24%

**Gestione separata** nel 2011 era:

- 26,72% aliquota ordinaria
- 17% per coloro che sono iscritti anche ad altra gestione, anche per i pensionati ultra sessantacinquenni dal 1/1/ 2008

Tali aliquote dal 1/1/2012 aumentano dell'1%

**IVA (Art. 18):** Dal 01/10/2012 le aliquote iva del 10% e 21%, passano rispettivamente al 12% e 23%.  
Dal 01/01/2014 tali aliquote aumenteranno dello 0,5% e passeranno al 12,5% e al 23,5%

## Imposta Municipale Unica

**IMU (art. 13):** Imposta Municipale Unica, viene introdotta in fase sperimentale dal 01/01/2012 per 3 anni fino al 31/12/2014.

**Aliquote:** Sono previste solo 2 aliquote:

- **0,4%** per la prima casa che può essere aumentata o diminuita dai Comuni dello 0,2%, andando così dallo 0,2% allo 0,6%;
- **0,76%** per immobili diversi dalla prima casa che può essere aumentata o diminuita dai Comuni dello 0,3%, andando così dallo 1,06% allo 0,46%;

**Prima casa:** Con l'Ici l'applicazione dell'aliquota agevolata era possibile fino al 2006 per l'immobile adibito a dimora abituale. Per l'IMU si devono avere:

- Requisito soggettivo, (dimora abituale)
- Requisito oggettivo, (residenza anagrafica)
- Assimilate alla prima casa anche le pertinenze, ma una sola pertinenza per ognuna delle seguenti categorie:  
C/2 cantine magazzini,  
C/6 autorimesse,  
C/7 Tettoie

I Comuni possono assimilare alla prima casa solo le seguenti fattispecie:

- Casa coniugale assegnata solo a un coniuge, in tal caso l'altro coniuge pur non risiedendo nell'immobile paga come prima casa;
- Case di anziani non affittate, ricoverati in casa di cura, pagano come prima casa pur non risiedendovi

**Chi paga:**

Come per l'Ici:

- Proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale: uso, usufrutto e abitazione;
- Concessionario di aree demaniali;
- Locatario in caso di locazione finanziaria

**Su quali beni si paga:**

- Fabbricati, ad uso abitativo, strumentale o considerati bene merce
- Terreni agricoli
- Aree edificabili, valutate in base al valore di mercato dell'anno

**Cosa sostituisce:**

- Ici
- Addizionale Regionale e Comunale calcolata sui redditi fondiari

**Base imponibile:**

Rendita catastale + 5% x moltiplicatore specifico

**Quota per lo Stato:**

Allo Stato va il 50% del ricavato dell'Imu, ad esclusione di quanto ricavato sulla prima casa e pertinenze.

Il Comune può aumentare la detrazione sulla prima casa, fino ad annullare l'Imposta, in tal caso non può aumentare l'aliquota sulle seconde case.

<b>Categoria catastale</b>	<b>Moltiplicatore ICI</b>	<b>Moltiplicatore IMU</b>
<b>Categoria A (no A/10)</b> (Appartamenti) <b>Categoria C/2, C/6, C/7</b> (Magazzini, Cantine, Autorimesse-, Tettoie)	100	160
<b>Categoria B</b> (Uffici pubblici, Case di Cura, Prigioni, Biblioteche, Oratori)	140	140
<b>Categoria C/3, C/4, C/5</b> (Laboratori, Palestre no a fini di lucro, Stabilimenti Balneari)	100	140
<b>Categoria A/10</b> (Uffici)	50	80
<b>Categoria D</b> (Opifici, Alberghi, Teatri Palestre a fini di lucro)	50	60
<b>Categoria C/1</b> (Negozzi)	34	55
<b>Categoria E</b> (Stazioni, Ponti, Fabbricati a fini di culto, Costruzioni nei cimiteri)	Escluso da Ici	Escluso da Imu
<b>Aree Fabbricabili</b>	Valore di mercato	Valore di Mercato
<b>Terreni agricoli</b>	75	120

**Calcolo imposta:**

**(Valore catastale x aliquota : 100 x g x p) - d - f**

g = rapportata al periodo di possesso (numero di mesi di possesso : 12)

p = rapportata a percentuale di possesso (percentuale di possesso :100)

d = eventuale detrazione abitazione principale = E 200

f = eventuali figli conviventi di massimo 26 anni = E 50 x numero figli il

totale non può essere superiore a E 400, quindi calcolata per massimo 8

figli.

### Esempi e confronto Ici Imu prima casa

Tipologia	Ici	Imu
Rendita catastale	1.000	1.000
Rivalutazione	5%	5%
Rendita rivalutata	1.050	1.050
Moltiplicatore	100	160
Base Imponibile	105.000	168.000
Aliquota	0,46%	0,4%
Imposta Lorda	483,00 Si pagava fino al 2007	672,00
Detrazione	103,29	200,00
Imposta netta	<b>379,71</b>	<b>472,00</b> <b>Diff. 92,29</b>

### Esempi e confronto Ici Imu seconda casa

Tipologia	Ici	Imu
Rendita catastale	1.000	1.000
Rivalutazione	5%	5%
Rendita rivalutata	1.050	1.050
Moltiplicatore	100	160
Base Imponibile	105.000	168.000
Aliquota	0,7%	0,76%
Imposta Lorda	735,00	1.276,80
Detrazione		
Imposta netta	<b>735,00</b>	<b>1.276,80</b> <b>Diff. 541,80</b>



## **Nuovo Regime dei Contribuenti minimi 2012**

D.L. n. 98 del 6/7/2011 convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011

Ha ridimensionato il regime dei contribuenti minimi istituito con L. 244 del 24/12/2007.

Detta Legge ha lasciato in piedi il vecchio regime delle 'Nuove attività Produttive'.

Categorie che non possono accedere al regime dei Minimi 2012:

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare 73/E del 21 dicembre 2007, al paragrafo 2.2 afferma che, in particolare, **non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA.**

- Attività Escluse:**
- agricoltura e attività connesse e pesca (art. 34 e 34-bis, D.P.R. 633/72);
  - vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
  - commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
  - editoria (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
  - gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
  - rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
  - intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/72 (articolo 74, sesto comma, D.P.R. 633/72);
  - agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, D.P.R. 633/72);
  - agriturismo (articolo 5, comma 2, legge 413/91);
  - vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/73);
  - rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36, decreto legge 41/95);
  - agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis, decreto legge 41/95).

- Nuovo reg. Minimi:**
- possono aderire coloro che iniziano un'attività
  - possono continuare coloro che hanno iniziato un'attività dal 1/1/2008
  - escono coloro che già svolgevano un'attività prima del 2007 e poi con la nascita del vecchio regime dei minimi vi erano entrati.

- Requisiti:**
- Conseguire ricavi inferiori al limite del E 30.000,00, se si proviene dal precedente regime dei minimi, il limite di 30.000 va ragguagliato all'anno, così se ho aperto P.I. il 01/07/2011, e in 6 mesi ho fatturato E 20.000, ragguagliando all'anno ho come risultato che avrei fatturato E 40.000, perciò sono fuori dal regime dei minimi;
  - Non aver effettuato cessioni all'esportazione
  - Non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
  - Nel triennio precedente non aver effettuato acquisti di beni strumentali, o aver sostenuto spese per locazioni di immobili, superiori a E 15.000
  - Per coloro che sono già nel vecchio sistema di minimi, non devono aver iniziato l'attività prima del 1/1/2008, cioè all'epoca non dovevano aver svolto l'attività come Iva semplificata o come dipendenti o in forma associata e aver poi transitato nel regime dei minimi 2007
  - Non aver esercitato attività artistica o professionale nei 3 anni precedenti anche in forma associata

Nella vecchia normativa i limiti di E 30.000 e di E 15.000 erano valutati rispetto all'anno precedente, in quanto si poteva accedere a tale regime anche come prosecuzione della precedente attività, oggi invece tali limiti vanno valutati per l'anno in corso, in quanto i nuovi iscritti a tale regime dal 2012, non possono farlo proseguendo una loro attività precedente, anche se svolta come dipendente. Unica eccezione è per coloro che hanno perso il lavoro non per cause a loro imputabili, in questo caso possono accedere al nuovo regime dei minimi.

**Durata:**

- 5 anni o fino al compimento dei 35 anni;
- Chi apre P.I. nel 2012 e ha più di 35 anni, il regime dura 5 anni fino 2016
- Chi aveva aperto P.I. nel 2009 continua per 5 anni calcolati dall'anno di apertura e durerà fino al 2013 se ha già compiuto 35 anni o li compie tra il 2009 e 2013.
- Chi aveva aperto P.I. nel 2011 e compie 35 anni nel 2021 dura 11 anni finisce nel 2021

**Vantaggi:**

- Tassazione Irpef forfettaria del 5% fino a 35 anni o per 5 anni;
- Imposta sostitutiva Irpef del 5%
- Non si versano le Addizionali Regionali e Comunali
- Non si compila né si versa l'Irap
- Esonero dalla presentazione degli Studi di Settore
- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
- Esonero dall'effettuazione delle registrazioni contabili;
- Non si applica l'Iva;

## Nuovo regime per i 'vecchi' minimi 2007

**Requisiti :**

- Non aver effettuato cessioni all'esportazione
- Non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
- Nel triennio precedente non aver effettuato acquisti di beni strumentali, o aver sostenuto spese per locazioni di immobili, superiori a E 15.000
- Ricavi non superiori ad E 30.000

**Vantaggi:**

- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
- Esonero dall'effettuazione delle registrazioni contabili;
- Esonero dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell'IVA;
- Versano l'Iva a saldo entro il 16/03;
- Esonero dalla dichiarazione Irap;

**Svantaggi:**

- Tassazione Irpef ordinaria
- Tassazione Addizionale Regionale e Comunale
- Vanno comunque fatte le registrazioni in quanto necessarie per
- Compilare i quadri della dichiarazione quadro RE e Iva;
- Soggetti a Studi di settore;
- Soggetti a normali aliquote Irpef no imposta sostitutiva;
- Soggetti ad Addizionali Regionali e Comunali;

**Cessazione regime:**

- È anche prevista la cessazione del regime agevolato per i vecchi 'minimi' a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di legge. Può essere il caso, ad esempio, della persona fisica che supererà il limite di 30mila euro nel 2012 che, di conseguenza, farà cessare

le semplificazioni previste per i “vecchi minimi”.

### I tre regimi “minimi” allo specchio

	<b>Minimi</b>	<b>Nuovi minimi 2012</b>	<b>Vecchi minimi 2012</b>
<b>Contribuenti ammessi</b>	<b>Persona fisica, professionista o imprenditore individuale anche se impresa familiare (sono escluse le società di persone e le società di capitali)</b>		
<b>Durata</b>	Fino al mantenimento dei requisiti	cinque anni anche per più di cinque anni, ma non oltre l'anno in cui il contribuente compie 35 anni	Fino al mantenimento dei requisiti
<b>Requisiti</b>	<p>Possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali:</p> <p>a) ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell'anno precedente;</p> <p>b) nessun dipendente nell'anno precedente;</p> <p>c) beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro.</p>	<p>Possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali:</p> <p>a) ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell'anno precedente;</p> <p>b) nessun dipendente nell'anno precedente;</p> <p>c) beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro;</p> <p>inizio o proseguimento attività dal 1° gennaio 2008;</p> <p>nessuna attività nei tre anni precedenti;</p> <p>non deve trattarsi di prosecuzione di attività svolta da altri;</p> <p>se si tratta di prosecuzione di attività svolta da altri, i ricavi dell'anno precedente non devono essere superiori al limite di 30.000 euro</p>	<p>Possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali:</p> <p>a) ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell'anno precedente;</p> <p>b) nessun dipendente nell'anno precedente;</p> <p>c) beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro.</p> <p>Mancanza dei requisiti introdotti dalla norma in vigore dal 2012 (ad esempio, attività iniziata nel 2007 o in anni precedenti)</p>
<b>Tassazione</b>	Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 20%	Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 5%	IRPEF e relative addizionali con regole ordinarie

<b>Agevolazioni</b>	Esclusione da: IVA IRAP studi di settore tenuta scritture contabili	Esclusione da: IVA IRAP studi di settore tenuta scritture contabili	Esclusione da: IRAP tenuta scritture contabili versamenti IVA periodici (si versa solo il saldo annuale)
<b>Cause di decadenza del regime</b>	Perdita requisiti	Perdita dei requisiti, termine del quinquennio, o compimento 35 anni	Perdita dei requisiti di cui all'art. 1, commi 96 e 99, della legge 244/2007
<b>Opzione</b>	Comportamento concludente	È possibile applicare il regime ordinario	Il regime ordinario vincola per un triennio (poi comportamento concludente)

## Regime delle nuove attività produttive (forfettino)

Legge n. 388 del 23/12/2000 Art. 13

**Chi può utilizzarlo:** Tutti coloro che iniziano una nuova attività produttiva in possesso dei seguenti requisiti:  
Ricavi o compensi non superiore a E 30.987,41 per imprese di servizi  
Ricavi o compensi non superiore a E 61.974,83 per altre attività

**Durata:** Dura l'anno di inizio e i due successivi

**Caratteristiche:** Imposta sostitutiva Irpef del 10% sul reddito prodotto

- esonero dalla tenuta delle scritture contabili;
- esonero dall'effettuazione delle registrazioni contabili;
- esonero dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell'IVA
- esonero da assoggettamento a ritenuta d'acconto;
- esonero dal versamento dell'acconto Iva;
- esonero dall'acconto Irpef;
- esonero dagli studi di settore;
- esonero dal pagamento di Irap, Add. Regionale e Comunale;
- vanno conservati i documenti contabili;
- va emessa fattura;
- vanno certificati i corrispettivi;

**L'eventuale IVA a debito** scaturente dalla dichiarazione annuale IVA si versa entro i termini stabiliti per il **versamento dell'IVA annuale**, cioè entro il **16 marzo**, per l'anno 2011. I redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi del forfettino sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'IRPEF e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF.

**Limiti:** Possibilità di aderire solo in fase di apertura della partita iva  
Possibilità di perdere le deduzioni per oneri sostenuti, spese mediche, mutuo ecc, se mancano altri redditi, non soggetti a imposta sostitutiva